

**Roma, 21 novembre 2008**  
**Prot. 661**

**AP/sc**

**CIRCOLARE N. 120 / 2008**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**LAVORI PUBBLICI**

➔ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
➔ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

**Determinazione 5/2008 Autorità LL PP**

**Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici**

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha ritenuto opportuno fornire alcuni indirizzi di carattere operativo in riferimento a quanto previsto nell'articolo 81 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), emanando il 6 novembre la determinazione n. 5 dell'8 ottobre 2008 recante "Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici", Infatti l'articolo 81, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che, nei contratti pubblici, la scelta della migliore offerta sia basata, alternativamente, sul criterio del prezzo più basso o sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti scelgono tra i due indicati criteri "quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell' oggetto del contratto".

La determinazione dell'Autorità a questo proposito ha chiarito che:

- È alla stazione appaltante che compete la scelta tecnica del criterio di aggiudicazione, avendone valutato l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, ed a condizione che si applichino criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza;
- A tal fine, il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;
- Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, invece, può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

La questione è già stata trattata negli anni passati anche dalla Corte di Giustizia europea che, con la sentenza del 7 ottobre 2004, procedimento C-247/02, precisava che l'art. 30, comma 1, della direttiva 93/37 deve essere interpretato nel senso che "osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al prezzo più basso".

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

L'Autorità di vigilanza, già nella determinazione n. 6/2005, rifacendosi all'esigenza di una più efficace attuazione del principio di libera concorrenza (art. 81 Trattato UE) e alla conseguente libertà di scelta dei criteri di aggiudicazione, aveva affermato che, anche negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria - ai quali per costante giurisprudenza della Corte di giustizia devono ritenersi applicabili i medesimi principi generali elaborati per il soprasoglia - deve riconoscersi alle stazioni appaltanti la libertà di scelta del criterio di aggiudicazione, da esercitarsi avendo riguardo a motivi di opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Nella determinazione l'Autorità ribadisce che la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione è legata:

- a quanto previsto nel considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, dove viene chiaramente evidenziato come "l'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza";
- al comma 2 dell'articolo 81 del D.Lgs. n. 163/2006 in cui viene precisato che "Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto."

Rimandiamo alla lettura della determina per ulteriori approfondimenti

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Arch. Venanzio Gizzi



**Allegati:**

Determ. n. 5/2008